

BGer 1C 289/2022 vom 9. Juni 2022

Bundesgericht, 2022-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_289_2022

FR: TF 1C 289/2022 du 9 juin 2022

IT: TF 1C 289/2022 del 9 giugno 2022

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico, e non in maniera penale come erroneamente ritenuto dal ricorrente, è ammissibile soltanto se, come in concreto, concerne un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnalato in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

Il ricorrente adduce, quale fatto nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF), che il 17 maggio 2022 il Ministero pubblico del Cantone Ticino gli ha comunicato d'aver emanato, il 22 aprile 2022, una decisione di entrata in materia, al suo dire fondata sugli stessi fatti, rilevando che potrebbe quindi insorgere il rischio di decisioni discordanti. L'assunto non regge. L'invocata decisione concerne infatti una rogatoria precedente del 2005, completata nel 2006 e nel 2020 e da ultimo il 12 novembre 2021 presentata dalla Sezione Prima Penale, Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo; essa si fonda su una decisione di sequestro di un conto di una fondazione adottata il 20 maggio 2020 dalla Corte d'Appello di Palermo in relazione alla collusione del ricorrente con sodalizi mafiosi. Spetterà al Tribunale di

Palermo coordinare se del caso i diversi procedimenti penali e semmai alla CRP pronunciarsi sull'ammissibilità di quella rogatoria e dei suoi complementi. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la sussistenza di due distinte rogatorie non costituisce una questione giuridica d'importanza fondamentale.

E. 2.2

Per il resto la decisione impugnata, che rispetta la costante prassi, non solleva problemi che imporrebbero un intervento del Tribunale federale. In effetti, le considerazioni della CRP riguardo all'esposto dei fatti indicato nella rogatoria, ampiamente descritto nel criticato giudizio, e al rispetto dei principi della doppia punibilità e della proporzionalità, in particolare all'utilità potenziale dei documenti litigiosi relativi a una relazione bancaria dell'imputato, non si scostano dalla costante prassi. Anche la criticata trasmissione di scritti, di natura commerciale, di un avvocato non diverge dalla prassi invalsa, ritenuto inoltre che il ricorrente neppure tenta di spiegare in quale altro ambito il legale sarebbe intervenuto come patrocinatore.

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.